

TI_GERICHTE 42.2022.92 vom 16. Januar 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-01-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2022.92

FR: TI_GERICHTE 42.2022.92 du 16 janvier 2023

IT: TI_GERICHTE 42.2022.92 del 16 gennaio 2023

Erwägungen

E. 30

giugno 2021 poiché dalla verifica contabile effettuata da un perito esterno è emerso che le indennità non erano dovute. Secondo la Cassa la cifra d'affari conseguita dal ricorrente nei periodi litigiosi non permette di ottenere le prestazioni. L'assicurato contesta la decisione su opposizione della Cassa, sostenendo di aver calcolato in maniera diversa la cifra d'affari conseguita a causa delle difficoltà dovute alla pandemia. 2.4. Va preliminarmente rammentato che nel periodo litigioso avevano diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai datori di lavoro se, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, la loro attività lucrativa era limitata in modo considerevole, subivano una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 avevano conseguito con questa attività un reddito soggetto all'AVS di almeno 10 000 franchi (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo la modifica del 4 novembre 2020 nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020: RU 2020 4571). L'attività lucrativa era ritenuta limitata in modo considerevole se si era registrata una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media degli anni 2015–2019 (art. 2 cpv. 3 ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo la modifica del 4 novembre 2020 nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020: RU 2020 4571). L'art. 2 cpv. 3 ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini: " 3ter L'attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media degli anni 2015–2019. ..." (cfr. RU 2020 pag. 5829) Nell'ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l'art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell'attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d'affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2015-2019. 2.5. In concreto, nelle richieste di prestazioni (plico doc. 6) l'insorgente ha dichiarato di aver conseguito una cifra d'affari media, per il periodo 2015-2019, di fr. 5'260 ([fr. 52'619 + fr. 59'572 + fr. 60'800 + fr. 69'106 + fr. 73'516] : 60 mesi). Tale importo, ridotto del 55% ammonta a fr. 2'367, del 40% a fr. 3'156 e del 30% a fr. 3'682. L'insorgente aveva dichiarato una cifra d'affari di fr. 3'000 dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 (doc. 6; fr. 800 in settembre e fr. 2'200 in ottobre; cfr. doc. 4), di fr. 1'300 nel mese di novembre 2020 (doc. 6), di fr. 950 nel mese di dicembre 2020 (doc. 6), di fr. 1'350 nel mese di marzo 2021 (doc. 4), di fr. 1'800 nel mese di maggio 2021 (doc. 6) e di fr. 2'080 nel mese di giugno 2021 (doc. 6). Poiché tali importi erano inferiori ai limiti di cui sopra, l'amministrazione ha riconosciuto all'insorgente le indennità giornaliere. Nella

relazione del revisore indipendente sulla verifica del controllo a campione presso i beneficiari dell'indennità perdita di guadagno Corona del 20 giugno 2022, figura che in applicazione dell'art. 15 cpv. 4 della Legge COVID-19 la direzione della Cassa ha incaricato la _____ di verificare la correttezza e la plausibilità dei valori dichiarati nel formulario di richiesta secondo le condizioni che danno diritto all'indennità perdita di guadagno Corona (doc. 4). La valutazione è stata effettuata conformemente al " Mandat pour l'exécution des contrôles par sondage sur place des bénéficiaires d'allocations perte de gain Corona " emesso dall'UFAS nel giugno 2021 (doc. 4). Dopo aver esaminato la documentazione messa loro a disposizione, i revisori hanno affermato: " (...) Nell'ambito delle nostre verifiche, abbiamo riscontrato discrepanze tra perdita di cifra d'affari dichiarata dal beneficiario e i valori secondo le informazioni finanziarie che ci sono state fornite. Sulla base di una verifica alternativa effettuata, in particolare dalla visione dei dischi giornalieri del tachigrafo del taxi, le cifre d'affari dichiarate non risultano plausibili. In effetti, nel periodo dal 01.09.2020 fino al 30.06.2021, sono stati effettuati, al netto della parte privata, 17'042 km a fronte di CHF 13'930.00 di cifra d'affari dichiarata. Di conseguenza, le cifre d'affari mensili indicate nella sezione B dell'allegato sono state da noi ricostruite sulla base delle indicazioni utilizzate dal beneficiario per il calcolo della propria cifra d'affari utilizzata per la dichiarazione fiscale. In sostanza dal numero di chilometri percorsi mensilmente (rilevati dei dischi del tachigrafo) sono stati dedotti una quota per uso privato pari al 20% (nel 2020) e al 28% (nel 2021); i rimanenti chilometri sono stati calcolati ad una cifra unitaria di CHF 2.-. Conclusione Sulla base della constatazione presentata al paragrafo "Motivazione per una constatazione sfavorevole", i valori dichiarati nel formulario di richiesta ai sensi del << Mandat pour l'exécution des contrôles par sondage sur place des bénéficiaires d'allocations perte de gain Corona >> emesso dall'UFAS non sono corretti risp. non sono plausibili" (doc. 4) Secondo il calcolo eseguito dai revisori sulla base dei chilometri effettuati dal ricorrente evinti dai dischi orari, i quali hanno dedotto la parte privata di uso del veicolo secondo il rendiconto annuale dell'interessato (20% per il 2020 e 28% per il 2021) ed hanno applicato una tariffa chilometrica di fr. 2 corrispondente alla ricapitolazione annuale presentata dal medesimo insorgente, da settembre 2020 a dicembre 2020 il ricorrente ha realizzato una cifra d'affari superiore a fr. 2'367, e meglio: fr. 4'555 nel mese di settembre 2020, fr. 3'933 nel mese di ottobre 2020, fr. 3'330 nel mese di novembre 2020 e fr. 3'189 nel mese di dicembre 2020 (in quest'ultimo caso superiore anche a fr. 3'156). Nel mese di marzo 2021 l'assicurato ha conseguito una cifra d'affari di fr. 3'212, superiore all'importo di fr. 3'156. Nel mese di maggio 2021 e di giugno 2021 egli ha avuto una cifra d'affari superiore al limite di fr. 3'682, ossia fr. 3'760, rispettivamente fr. 4'676. Nel periodo litigioso il ricorrente non ha pertanto diritto alle prestazioni, poiché la sua attività non è stata limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti adottati per combattere l'epidemia di COVID-19 (cfr. anche consid. 2.4). L'assicurato sostiene tuttavia che l'ammontare della cifra d'affari calcolata dai revisori indipendenti, e meglio l'applicazione di una tariffa di fr. 2 al km non è corretta, poiché, a causa del coronavirus e delle difficoltà causate dalla pandemia, aveva utilizzato, per il calcolo della cifra d'affari, un importo forfetario inferiore. La censura va respinta. Non si vede infatti per quale motivo l'insorgente avrebbe dovuto scostarsi dagli importi da lui stesso usualmente utilizzati in ambito fiscale per il calcolo della sua cifra d'affari. I revisori si sono infatti fondati sulle indicazioni del ricorrente per il calcolo della propria cifra d'affari utilizzata per la dichiarazione fiscale. In queste condizioni è a giusta ragione che l'amministrazione, in presenza di un fatto nuovo (ossia l'ammontare diverso della cifra d'affari), ha proceduto

alla revisione delle precedenti decisioni di attribuzione delle indennità per i periodi litigiosi ed ha richiesto la restituzione degli importi versati indebitamente all'assicurato. Deve infatti essere restituita la prestazione che viene erogata in contrasto con la legge poiché occorre ristabilire l'ordine legale (cfr. sentenza 9C_328/2015 del 23 settembre 2015, consid. 1, con rinvio alla DTF 122 V 134; cfr. STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.2.2.). L'insorgente deve di conseguenza restituire l'importo conseguito nel periodo in esame, pari a fr. 18'753.20. La decisione su opposizione impugnata va di conseguenza confermata. 2.6. L'art. 61 lett. f bis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser , Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.